

| | | |
|---|--|---|
|  | <p>Note in UIL Uil Scuola Torino - Via Bologna, 11 Tel. 011/58.57.013 torino@uilscuola.it; torino2@uilscuola.it</p> <p>11 luglio 2025</p> |  |
| <p>da affiggere all'albo sindacale della scuola, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 300 del 20.5.70</p> | | |

**A TUTTE LE RSU E DELEGATI DELLA UIL SCUOLA
A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E A.T.A.**

**Assegnazioni provvisorie e utilizzi docenti e ATA a.s.
2025/26: tutte le novità operative**

Presentazioni domande dal 14 al 25 luglio.

È disponibile la nostra **guida** aggiornata sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per il [personale docente, educativo](#) e [ATA](#) per l'anno scolastico 2025/2026. Attraverso le **nostre schede sintetiche e operative**, facciamo chiarezza su chi può e non può presentare domanda, sulle deroghe per

docenti vincolati, sulle precedenze e sulle condizioni prioritarie.



Tabella riepilogativa - Deroghe e condizioni per la mobilità annuale

| Tipologia | Contenuto | Note/Condizioni |
|---|---|--|
| Deroghe che consentono la domanda | <ul style="list-style-type: none"> • Genitori con figli <16 anni • L. 104/92 art. 21, 33 c. 3, 5, 6 • Congedo biennale assistenza familiare • Coniuge o figlio di mutilato/invalido (L. 118/71) • Figli di genitori >65 anni | Anche per vincolati, se sussistono i requisiti per presentare domanda di assegnazione /utilizzo (art. 2 o 7 CCNI) |
| Condizioni per l'accoglimento | <ul style="list-style-type: none"> • Prima preferenza = codice sintetico comune o distretto sub comunale familiare/assistito • Possibile anteporre scuole del comune • Se non ci sono scuole: comune viciniore o scuola con plesso nel comune | Obbligatorio il rispetto della sequenza di preferenza nel modulo-domanda (comunque chiudere con il codice sintetico del comune/distretto sub comunale) |
| Casi particolari L. 104/92 art. 21 e 33 c. 6 (disabilità personale) | <ul style="list-style-type: none"> • Prima preferenza = proprio comune o distretto sub comunale di residenza • Possibile anteporre singole scuole del comune • Se nessuna scuola disponibile: comune viciniore o scuola con plesso nel comune | Vale per domande basate su deroga per disabilità personale |
| Condizione inderogabile | <ul style="list-style-type: none"> • Presenza di requisito previsto dal CCNI (art. 2 o art. 7) • Prima preferenza = comune/distr. della deroga e del ricongiungimento coincidenti | Domanda valida solo se entrambe le condizioni sono soddisfatte |
| Eccezione - Coniuge militare | <ul style="list-style-type: none"> • Mobilità annuale sempre consentita se coniuge/unione civile trasferito d'autorità e convivenza dichiarata | Necessario comunque possedere un requisito CCNI e rispettare la condizione sulla prima preferenza |
| Scelta puntuale e vincolo | <ul style="list-style-type: none"> • Il vincolo triennale per scelta puntuale scuola non si applica alla mobilità annuale | Domanda possibile anche per chi è soggetto al vincolo da trasferimento/passaggio |

Tabella riepilogativa - Partecipazione alla mobilità annuale e condizioni

| Categoria | Condizione di assunzione | Domanda provinciale / interprovinciale | Note / Condizioni particolari |
|--|--|--|--|
| Docenti a TI assunti entro 2022/23 | Tempo indeterminato | Entrambe consentite | Nessuna limitazione |
| Docenti a TI assunti 2023/24 o 2024/25 | Tempo indeterminato | Provinciale: sì Interprovinciale: solo con deroga | Vincoli derogabili (L. 104/92, figli <16 anni, ecc.) |
| Docenti TI con nomina giuridica 2024/25, economica 2025/26 | Tempo indeterminato differito | Provinciale: sì Interprovinciale: solo con deroga | Vincoli derogabili (L. 104/92, figli <16 anni, ecc.) |
| GPS TI entro 2023/24 | TD 2021/22–2022/23 → TI entro 2023/24 | Entrambe consentite | Nessuna limitazione |
| GPS sostegno TI dal 2024/25 (assunti 2023/24) | TD 2023/24 → TI 2024/25 | Solo con deroga per entrambe | Vincoli derogabili (L. 104/92, figli <16 anni, ecc.) |
| GPS sostegno TI dal 2025/26 (assunti 2024/25) | TD 2024/25 → TI 2025/26 | Solo con deroga per entrambe | Vincoli derogabili (L. 104/92, figli <16 anni, ecc.) Previo superamento prova Domanda cartacea |
| GPS (ex-art. 59 DL 73/2021) Con TD ancora in corso | TD pluriennale fino al 2024/25 → TI 2025/26 | Provinciale: sì Interprovinciale: solo con deroga | Previo superamento prova. Domanda cartacea |
| Straordinario bis TI entro 2023/24 | TD 2021/22–2022/23 → TI entro 2023/24 | Entrambe consentite | Nessun vincolo |
| Straordinario bis TI nel 2024/25 | TD 2023/24 → TI 2024/25 | Provinciale: sì Interprovinciale: solo con deroga | Vincoli derogabili (L. 104/92, figli <16 anni, ecc.) |
| Straordinario bis TI nel 2025/26 | TD 2024/25 → TI 2025/26 | Provinciale: sì Interprovinciale: solo con deroga | Vincoli derogabili (L. 104/92, figli <16 anni, ecc.) Previo Superamento prova Domanda cartacea |
| Concorso PNRR TI 2025/26 | TD 2024/25 (senza abilitazione) → TI 2025/26 | Provinciale: sì Interprovinciale: solo con deroga | Vincoli derogabili (L. 104/92, figli <16 anni, ecc.) Previo conseguimento abilitazione Domanda cartacea |

In allegato le nostre schede

ASSEGNAZIONI PROVVISORIE E UTILIZZI

A.S. 2025/2026

Personale ATA

CRITERI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Scheda della Federazione UIL Scuola RUA

Utilizzazioni: destinatari

Sono destinatari di utilizzazione, tra gli altri:

- A.T.A. **soprannumerari o trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata nello stesso anno scolastico o negli undici anni scolastici precedenti** che chieda di essere utilizzato come prima preferenza nell'istituzione scolastica o, in subordine, nel distretto sub-comunale che la comprende o nel comune di precedente titolarità, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune.
- Personale **in servizio su sedi distaccate** ricollocate in altro comune per dimensionamento.
- A.T.A. **restituito ai ruoli** che ha avuto una sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda.
- **Funzionario titolare di incarico di D.S.G.A. dichiarato inidoneo** a svolgere le mansioni relative alla posizione di lavoro di DSGA.
- A.T.A. **inidonei** alle mansioni del proprio profilo, riassegnati ad altro profilo compatibile.
- A.T.A. **neoassunti a tempo indeterminato** ma senza soddisfazione delle preferenze espresse.
- Personale **senza sede definitiva, restituito ai ruoli o in esubero** anche da altra provincia;
- DSGA **inidonei** o Funzionari riassegnati a comuni diversi da quello di titolarità.
- **Personale dell'Area dei Funzionari ed Elevata qualificazione che a seguito del dimensionamento** è assegnato in una scuola situata in comune o distretto sub comunale diverso rispetto a quello di precedente titolarità e che chiede l'utilizzazione in scuola del comune o distretto sub comunale di precedente titolarità.

Principi generali

- Possibilità di **utilizzo in profilo diverso o area diversa** solo se in possesso del titolo necessario.

- L'utilizzo può avvenire **su domanda** anche su laboratori di area diversa (per assistenti tecnici).
- Il personale **inidoneo** è utilizzato secondo certificazione medica e contratto individuale, con criteri stabiliti dal contratto d'istituto.

Utilizzazione: valutazione dei titoli

La valutazione dei titoli:

- È effettuata dalla **scuola di servizio** del personale.
- Se diversa da quella di titolarità, la scuola di servizio acquisisce i dati utili dalla scuola di titolarità.

1. Tempistica e riferimento normativo:

- I titoli devono essere **posseduti entro il termine** di presentazione delle domande.
- Si applicano le tabelle del **CCNI mobilità 2025/26–2027/28**, con integrazioni.

2. Precisazioni sui punteggi:

- Si valuta anche l'**anno scolastico in corso** tra i titoli di servizio.
- Il **comune di residenza dei familiari** vale solo se l'iscrizione anagrafica è **anteriore di almeno 3 mesi** alla scadenza delle domande, **salvo i casi di figli nati nei tre mesi antecedenti**, per i quali il requisito non si applica.
- L'età dei figli è quella al **31 dicembre** dell'anno delle operazioni.
- In caso di parità di punteggio e precedenza, **prevale l'anzianità anagrafica**.
- Il "servizio pre-ruolo" è da intendersi come "**servizio non di ruolo o di altro ruolo riconosciuto o riconoscibile**"

Disposizioni per casi particolari

Personale delle province con nuovo assetto territoriale:

- Se ha chiesto il rientro nella scuola di ex titolarità e **non lo ha ottenuto**, può:
 - Presentare domanda di **utilizzazione nella scuola di ex titolarità**
 - In subordine, **nel comune** che la comprende
 - Inviare la domanda all'Ufficio della **nuova provincia** di titolarità
 - Ha diritto alla **precedenza** (art. 18, comma 1 punto II)

Personale che ha chiesto invano il trasferimento nella ex provincia di titolarità:

- Può presentare domanda di **utilizzazione nella ex provincia**
- Invia la domanda all'Ufficio della **ex provincia**

- Partecipa alle operazioni **con i titolari della ex provincia**
- **Non comporta aumento dell'organico regionale**

Funzionari ed Elevata qualificazione

1. Soprannumerari rispetto alle disponibilità:

Se il numero di unità di personale dell'Area dei Funzionari ed EQ risulta superiore alle disponibilità individuate secondo i criteri dell'art. 12, comma 1, la contrattazione decentrata regionale definisce le ulteriori disponibilità per il loro impiego.

2. Finalità e ambiti di utilizzazione:

Tali disponibilità possono includere attività di supporto ad azioni specifiche coerenti con il profilo professionale, anche nell'ambito:

della **gestione condivisa di funzioni o attività amministrative** tra scuole;

della **realizzazione di progetti o iniziative territoriali**, secondo **accordi di rete** tra scuole dello stesso ambito territoriale, comunicati agli Uffici Scolastici competenti.

3. Priorità di utilizzazione:

- **Precedenza** è data all'utilizzazione, a domanda, nella **sede di precedente titolarità** del personale soprannumerario.
- In **subordine**, i posti possono essere assegnati ad **altro personale in esubero**.
- Può partecipare anche il personale trasferito (a domanda condizionata o d'ufficio) per soprannumero.

4. Personale inidoneo all'incarico di DSGA:

- Il personale dell'area Funzionari e EQ **titolare di incarico di DSGA**, se **ricosciuto inidoneo, decade dall'incarico**.
- Sarà utilizzato, **a domanda o d'ufficio**, su posto vacante o disponibile di **Funzionario privo di incarico** o di **altro profilo**.

5. Condizione numerica limite:

- Finché il **numero dei Funzionari ed EQ è pari al numero degli incarichi DSGA**, chi è riconosciuto **inidoneo all'incarico DSGA** potrà essere utilizzato, **solo su altro profilo professionale**, vacante o disponibile.

Copertura dei posti vacanti e/o disponibili nel caso di mancanza del funzionario titolare di incarico di D.S.G.A.

Terminate le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria, per la copertura dei posti vacanti e/o disponibili per l'intero anno scolastico anche sulle sedi di cui all'art. 1, comma 83-sexies Legge 107/2015 **l'Ambito territoriale conferisce incarico di D.S.G.A. secondo il seguente ordine di priorità:**

1. Funzionari in esubero

- Precedenza a quelli **inquadri nel ruolo di DSGA** secondo il **previgente ordinamento**.
- 2. **Funzionari privi di incarico DSGA**
 - Assegnazione su **posti vacanti e disponibili**.
- 3. **Funzionari DSGA già incaricati**
 - Solo su **posti disponibili e non vacanti** (incarico *ad interim*), **in assenza di funzionari privi di incarico** disponibili.
 - Si applicano le disposizioni dell'**art. 57 CCNL** e i criteri del **D.M. n. 132/2024**.
- 4. **Altri soggetti (per ulteriori posti vacanti/disponibili):**
 - **c)** Personale in **graduatoria della procedura valutativa** per l'accesso all'Area Funzionari e EQ (secondo posizione in graduatoria).
 - **d)** Assistenti amministrativi di ruolo con:
 - **Laurea magistrale + 5 anni di esperienza** nell'area Assistenti (o equivalente); oppure
 - **Diploma + 10 anni di esperienza** nell'area Assistenti (o equivalente).
 - **e)** Altro personale in ruolo dell'**Area Assistenti**, con priorità:
 - I) a chi ha **II posizione economica**;
 - II) a chi ha **I posizione economica**.
 - **f)** Idonei della procedura valutativa per l'Area Funzionari e EQ **di altre Regioni**, secondo punteggio in graduatoria.

Criteri di graduazione:

- Il personale delle lettere **d)** ed **e)** è graduato secondo le **tabelle allegate al D.M. 74/2024** (progressioni verticali).

Contrattazione integrativa regionale:

- Potrà **definire ulteriori criteri** per coprire eventuali **disponibilità residue**.

Assegnazioni provvisorie del personale inquadrato nell'area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni

1. Presentazione della domanda:

- Il personale **titolare di incarico DSGA** può presentare domanda di assegnazione provvisoria:
 - **Provinciale o interprovinciale (nessun vincolo)**
 - **Anche se** è in pendenza dell'incarico triennale
 - **In deroga** al vincolo triennale ex art. 35, comma 5-bis, D.Lgs. 165/200

2. Conservazione della titolarità:

- Il DSGA che ottiene l'assegnazione provvisoria **mantiene l'incarico nella sede originaria**
 - La **sostituzione** viene effettuata dall'Ambito territoriale secondo:
 - **Art. 14 del CCNI**
 - **DM 132/2024**
- 3. Condizione per l'assegnazione provvisoria:**
- **Solo se** il numero dei Funzionari e EQ **è pari** al numero degli incarichi DSGA
 - L'assegnazione è **subordinata** al conferimento di **incarico annuale nella nuova sede** da parte dell'Ambito territoriale di destinazione
- 4. Precedenza:**
- Precedenza nelle operazioni agli ex DSGA inquadrati nella nuova area in base al **previgente ordinamento professionale**
 - Tenendo conto delle disposizioni dell'**art. 18 del contratto**

Assegnazione provvisoria: i motivi per cui è possibile richiederla

Il personale ATA può fare domanda di assegnazione provvisoria **solo** se ricorre **almeno uno** dei seguenti motivi:

1. Ricongiungimento:

- **ai figli o affidati minori** (con provvedimento giudiziario) – anche non conviventi;
- **al coniuge, parte dell'unione civile** anche non convivente;
- **al convivente di fatto**;
- **al genitore** – anche non convivente;
- **ai parenti e affini** (sorella, fratello, zio, nonno ecc.), **purché siano conviventi e la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica.**
- **Ricongiungimento per l'assistenza a soggetto con disabilità** in situazione di gravità ai sensi dell'art. 33, commi 3, 5 e 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche se non convivente, a condizione che sia prodotta la documentazione attestante il diritto a fruire nell'anno scolastico in cui si presenta la domanda di assegnazione provvisoria, dei giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza di cui all'art. 33, comma 3, della L. 104/1992 ovvero del congedo straordinario ai sensi dell'art. 42, comma 5 del decreto legislativo 151/2001

2. Gravi motivi di salute del richiedente, comprovati da idonea certificazione sanitaria.

Rispetto al **punto 1**, il docente è **libero di scegliere** il familiare a cui ricongiungersi.

Es. il personale coniugato può scegliere di ricongiungersi al figlio o al genitore.

Assegnazione provvisoria: punteggi e condizioni

| Tipo di esigenza | Punteggio |
|--|-----------|
| <p>A) per ricongiungimento al coniuge/parte dell'unione civile o al convivente di fatto o per il ricongiungimento ai figli minori o maggiorenni con disabilità in situazione di gravità (art. 3.- comma 3 - legge 104/92) o ai genitori di età superiore ai 65 anni (2)(3)(5) e ai minori o maggiorenni con disabilità in situazione di gravità (art. 3.- comma 3 - legge 104/92) affidati (7)</p> | Punti 24 |
| <p>B) per ogni figlio o affidato (7) che non abbia compiuto i sei anni di età. (3)</p> | Punti 16 |
| <p>C) per ogni figlio o affidato (7) di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età (3) ovvero per ogni figlio o affidato (7) maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro.(1)</p> | Punti 12 |
| <p>D) per la cura e l'assistenza dei figli o affidati (7) con disabilità fisica, psichica o sensoriale ovvero del coniuge/parte dell'unione civile/convivente di fatto o del genitore totalmente o permanentemente inabili al lavoro, che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto (4)(1), nonché per l'assistenza dei figli tossicodipendenti sottoposti ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia (art. 122 - comma III – D.P.R. 309/90), o presso le strutture pubbliche e private di cui agli artt. 114 - 118 - 122 D.P.R. 309/90, qualora il programma comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura medesima. (6).....</p> | Punti 24 |

Assegnazione provvisoria: preferenze esprimibili

L'assegnazione provvisoria può essere richiesta per **una sola provincia**.

È possibile indicare preferenze fino a:

- **15 preferenze**

Le preferenze possono riferirsi a:

- **Singole scuole (codice meccanografico)**
- **Comuni**
- **Distretti**
- **Distretti sub-comunali (nei comuni suddivisi in distretti – città metropolitane)**
- **Intera provincia (codice sintetico)**

Assegnazione provvisoria: come esprimere le preferenze

Obblighi sulle preferenze per il ricongiungimento

- Il personale deve indicare come **prima preferenza**:
 - il comune di ricongiungimento,
 - oppure il distretto sub comunale (nei comuni con più distretti),
 - oppure una o più scuole comprese nel comune.

Attenzione: È obbligatorio indicare il codice sintetico comune/distretto sub comunale se si esprimono preferenze in altri comuni. Anche nei comuni con una sola scuola, bisogna comunque indicare il codice sintetico del comune/distretto sub comunale se si esprimono preferenze in altri comuni.

In mancanza di scuole richiedibili nel comune:

- indicare un comune vicinore o una scuola di altro comune con sede/plesso nel comune di ricongiungimento.

Se non si indica il comune di ricongiungimento prima di indicare preferenza per altri comuni:

- La domanda non viene annullata, ma:
 - saranno considerate solo le scuole del comune di ricongiungimento, e
 - solo per la classe di concorso/posto di titolarità.

Assegnazione provvisoria e trattamento economico superiore

Se l'assegnazione ottenuta **comporta un trattamento economico superiore, verrà riconosciuto il maggiore compenso previsto**, secondo quanto stabilito dall'art. 10, comma 10 del CCNL del 29 novembre 2007. La Direzione Regionale competente, al momento dell'assegnazione provvisoria, stipulerà con il dipendente un contratto integrativo che

definisca il nuovo trattamento retributivo, corrispondente a quello previsto per il passaggio di ruolo.

Contrattazione decentrata regionale – Utilizzazioni del personale

La contrattazione regionale stabilisce **criteri e modalità di utilizzo** del personale, nonché le **modalità di scambio di cattedre o posti tra coniugi**, anche **fra province diverse**.

La contrattazione regionale può definire **ulteriori criteri di utilizzazione** rispetto a quelli previsti a livello nazionale, tenendo conto di **situazioni locali particolari**, come:

- zone colpite da eventi **sismici** (Abruzzo, Marche, Umbria, Emilia-Romagna, Campania, ecc.);
- aree interessate da **eventi alluvionali** (Emilia-Romagna, Marche);
- territori colpiti dai **sismi 2024–2025** (area Flegrea – Campania).

In sede di contrattazione regionale possono essere altresì disciplinate forme di utilizzazione del personale in soprannumero appartenente ai profili di **infermiere, cuoco e guardarobiere**.

ASSEGNAZIONE PROVVISORIA E UTILIZZI PRINCIPALI PRECEDENZE

I. PERSONALE CON GRAVI MOTIVI DI SALUTE

Hanno diritto a precedenza nelle operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria:

- a) Il **personale docente non vedente**, ai sensi dell'**art. 3 della Legge 28 marzo 1991, n. 120**;
- b) Il **personale docente emodializzato**, ai sensi dell'**art. 61 della Legge 20 maggio 1982, n. 270**.

II. RIENTRO NELLA SCUOLA DI PRECEDENTE TITOLARITÀ

c) Ha diritto a precedenza, **limitatamente alle utilizzazioni all'interno della stessa provincia**, il personale docente che:

- A partire dall'anno scolastico **2015/2016**, è stato **trasferito d'ufficio** o a **domanda condizionata** nella qualità di **soprannumerario**,

- E chiede il **rientro nella scuola di precedente titolarità** da cui è stato trasferito,
- Avendo **espresso nella domanda la richiesta di utilizzazione** nella medesima scuola.

Criterio di priorità in caso di concorrenza: prevale l'istanza del docente **già appartenente alla stessa tipologia di posto** (posto comune, classe di concorso, posto di sostegno).

III. PRECEDENZA – PERSONALE CON DISABILITÀ E PERSONALE CHE NECESSITA DI CURE CONTINUATIVE

Hanno diritto a precedenza nelle operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria:

d) Personale con disabilità personale art. 21 L. 104/92

Ha diritto alla precedenza il personale **con disabilità, anche non grave**, riconducibile a:

- Art. 21 della Legge 104/1992 (invalidità **superiore ai due terzi**);

Condizione: precedenza valida solo **nella provincia del comune di residenza**.

e) Personale che necessita di cure continuative

Ha diritto alla precedenza il personale (anche **non disabile**) affetto da **grave patologia** che necessitano di **cure continuative specialistiche** (es. chemioterapia).

Condizione: precedenza valida solo **nella provincia in cui esista il centro di cura specializzato**.

f) Personale con disabilità personale (art. 33, c. 6, L. 104/1992)

Ha diritto alla precedenza il personale **con disabilità grave**.

Condizione: precedenza valida solo **nella provincia del comune di residenza**.

IV. ASSISTENZA

Hanno diritto a precedenza nelle operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria:

g) Genitori o tutori di soggetti con disabilità grave

Precedenza per:

- Genitore (anche adottivo), che assiste **un figlio con disabilità** in situazione di gravità.
- **Tutore legale** o designato dall'autorità

Nota bene:

- Se i genitori sono **mancanti** o **ultrasessantacinquenni** o **affetti da patologie invalidanti**, la precedenza può spettare ai **fratelli/sorelle conviventi** dell'assistito.
- È necessaria documentazione: **autocertificazione** (per età) o **certificazione medica** (per patologie), secondo l'O.M. 36/2025.

h) Coniuge/parte dell'unione civile o convivente di fatto

- Precedenza per chi assiste il proprio **coniuge, parte dell'unione civile o convivente di fatto** con disabilità grave.

i) Figli che assistono genitori disabili gravi

- Riconosciuta la precedenza ai figli che assistono **genitori disabili** in situazione di gravità **solo se:**

abbiano **prodotto alla propria scuola la documentazione attestante il diritto a fruire** nell'anno scolastico in cui si presenta la domanda di utilizzazione/assegnazione provvisoria:

- dei giorni di **permesso retribuito** per l'assistenza di cui all'art. 33, comma 3, della L. 104/1992 **ovvero** del **congedo straordinario** ai sensi dell'art. 42, comma 5 del decreto legislativo 151/2001.

l) Genitori con figli piccoli (assegnazione per cura figli ≤ 6 anni)

- Precedenza per il personale **genitori naturali, adottivi o affidatari** con figli di età **fino a 6 anni**.
- Si considerano anche i figli che compiono i 6 anni tra **1° gennaio e 31 dicembre 2025**.
- Per adozioni e affidi, il calcolo parte dall'**ingresso del minore in famiglia**.

m) Genitori con figli tra 6 e 12 anni (solo per assegnazione interprovinciale)

- Valida **solo per assegnazioni provvisorie interprovinciali**.
- Vale per figli che compiono **12 anni** entro il **31 dicembre 2025**.
- Per adozioni/affidi si conta dalla **data di ingresso del minore in famiglia**.

mbis) fratello o sorella non convivente del soggetto con disabilità in situazione di gravità, alle stesse condizioni previste al precedente punto g) per i fratelli e le sorelle conviventi.

n1) Parenti o affini entro il 2°/3° grado

- Precedenza per parenti/affini fino al **2° grado**, oppure fino al **3° grado** solo se:

- I genitori, il coniuge/parte dell'unione civile o il convivente dell'assistito sono **deceduti, mancanti, over 65 o con patologie invalidanti**;
- In caso di **assenza di parenti di grado inferiore**;

Nota bene:

Per tutte le precedenze relative alla disabilità, è ammessa anche la certificazione "rivedibile" se la validità supera l'inizio dell'anno scolastico.

Il domicilio dell'assistito, qualora sia in comune differente, è considerato al pari della residenza.

VI. PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA

Riguarda il diritto di precedenza, **limitato alla fase delle assegnazioni provvisorie**, per i docenti il cui coniuge (o parte dell'unione civile) appartiene **a categorie specifiche di personale delle forze armate o assimilati**.

Soggetti aventi diritto (**lettera p**):

- Coniuge convivente (o parte dell'unione civile) di:
 - **Personale militare**;
 - **Personale che percepisce indennità di pubblica sicurezza**;
 - **Personale di cui all'art. 17 L. n. 266/1999 (es. corpi militari volontari e protezione civile)**;
 - **Personale di cui all'art. 2 L. n. 86/2001 (es. diplomatici, polizia penitenziaria, Vigili del Fuoco, ecc.)**.

Condizioni per esercitare il diritto di precedenza

1. Il coniuge/unito civilmente deve:
 - Essere stato **trasferito d'autorità** (cioè, non su domanda) in un determinato comune;
 - Oppure, in caso di **collocamento in congedo**, aver eletto domicilio in un comune.
2. La precedenza è esercitabile solo:
 - Nella provincia in cui è ubicato tale comune;
 - All'interno del comune/distrettuale di riferimento (o viciniore, se non ci sono posti).

In caso non ci siano posti disponibili nella sede:

- Il docente può essere impiegato in attività progettuali;
- Oppure messo a disposizione in quella sede;

- Solo in subordine può essere assegnato al comune viciniore, ma solo se nel comune del coniuge non ci sono scuole per il suo ruolo/classe di concorso.

VII. PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI

Riguarda il personale che **ricopre un incarico pubblico in un ente locale**, e stabilisce il diritto di precedenza, limitatamente alla fase delle assegnazioni provvisorie.

Chi ha diritto alla precedenza (lettera q)

Ha diritto il personale:

- Chiamato a ricoprire cariche pubbliche (es. sindaco, assessore, consigliere comunale);
- Presso amministrazioni di enti locali (comuni, province, città metropolitane, ecc.);
- Durante l'esercizio del mandato;
- In base a:
 - Art. 18 della Legge 3 agosto 1999, n. 265;
 - Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL - Testo unico enti locali).

Nota bene: Tra i beneficiari di queste precedenze sono contemplati anche le Consigliere e i Consiglieri di parità nazionale, regionali e provinciali nominati ai sensi del Capo IV del decreto legislativo 198/2006 e i rappresentanti negli enti territoriali.

ATTENZIONE

La precedenza viene riconosciuta ai soggetti di cui alle precedenti lettere i), m-bis), n) a condizione che abbiano prodotto la documentazione attestante il diritto a fruire nell'anno scolastico in cui si presenta la domanda di utilizzazione/assegnazione provvisoria, dei giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza di cui all'art. 33, comma 3, della L. 104/1992 ovvero del congedo straordinario ai sensi dell'art. 42, comma 5 del decreto legislativo 151/2001.

Per le precedenze n. III, IV, VI e VII

Obblighi nella compilazione della domanda

È obbligatorio indicare:

- Come **prima preferenza**:
 - Il codice sintetico del comune o distretto sub comunale di riferimento (residenza/assistenza/istituto di cura);
 - Può essere preceduta da preferenze **analitiche** (scuole del comune)

- In assenza di posti disponibili nel predetto comune si deve indicare il comune viciniore con posti richiedibili oppure una scuola con sede di organico altrove ma con plesso nel comune di riferimento.
- **Solo successivamente** si possono indicare:
 - Scuole specifiche di altri comuni (preferenze analitiche);
 - Altre preferenze sintetiche (di altri comuni).

Se non si rispetta l'ordine delle preferenze, si perde la precedenza. La domanda viene comunque esaminata, ma senza diritto di precedenza.

SEGUI LA UIL SCUOLA RUA SUI SOCIAL

[Come seguire la Uil Scuola Rua sui social - UILSCUOLA](#)

ASSEGNAZIONI PROVVISORIE E UTILIZZI

A.S. 2025/2026

Personale docente ed educativo

CRITERI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

PERSONALE DOCENTE

Chi può partecipare e a quali condizioni

1. Docenti a tempo indeterminato

- **Assunti entro il 2022/23:** domanda provinciale o interprovinciale sempre consentita.
 - **Assunti nel 2023/24 o 2024/25:**
 - **Domanda provinciale:** sempre consentita.
 - **Interprovinciale:** solo con **deroga** (es. L. 104/92, figli <16 anni, ecc.), salvo condizioni di soprannumero o esubero o legge 104/92 per situazioni successive a inserimento in GAE o partecipazione concorso.
-

2. Docenti assunti a tempo indeterminato con nomina giuridica nel 2024/25 e economica nel 2025/26

- **Domanda provinciale:** sempre consentita.
 - **Interprovinciale:** solo con **deroga** (es. L. 104/92, figli <16 anni, ecc.), salvo condizioni di soprannumero o esubero o legge 104/92 per situazioni successive a inserimento in GAE o partecipazione concorso.
-

3. Docenti da GPS I fascia sostegno (art. 5, c. 10, DL 44/2023 e art. 14, c. 1, lett. c) - bis, DL 19/2024) assunti 2023/24 a T.D. → T.I. nel 2024/25

- **Domanda provinciale o interprovinciale solo con deroga** (es. L. 104/92, figli <16 anni, ecc.), salvo condizioni di soprannumero o esubero.
-

4. Docenti da GPS I fascia sostegno (art. 5, c. 10, DL 44/2023 e art. 14, c. 1, lett. c) - bis, DL 19/2024) assunti 2024/25 a T.D. → T.I. nel 2025/26 (prevista)

- **Domanda provinciale o interprovinciale solo con deroga (es. L. 104/92, figli <16 anni, ecc.)**
- **Prova superata.**
- **Obbligo di comunicare il superamento prova all'UST.**
- **Domanda cartacea (modello MIM).**
- **Trattati in subordine ai docenti già a T.I. (vedi ALLEGATO 1 CCNI).**
- **Precedenze su sostegno:**
 - Precedono i titolari su posto comune che:
 - Stanno **concludendo il TFA sostegno**, oppure
 - Hanno almeno **1 anno di servizio sul sostegno**.
- **Se in sovrannumero sulla sede di conferma in ruolo partecipano alla mobilità annuale come perdenti posto (fase 6 delle utilizzazioni).**

5. Docenti da GPS I fascia (comune e sostegno es. ex-art. 59, c. 4, DL 73/2021) assunti precedentemente al 2023/24 a T.D. → T.D. ancora in corso nel 2024/25 → T.I. 2025/26 (prevista):

- **Domanda provinciale:** consentita, previo **superamento della prova.**
- **Interprovinciale:** solo con **deroga** (es. L. 104/92, figli <16 anni, ecc.), previo **superamento della prova.**
- **Obbligo di comunicare il superamento prova all'UST.**
- **Domanda cartacea (modello MIM).**
- **Trattati in subordine ai docenti già a T.I. (vedi ALLEGATO 1 CCNI).**

- **I titolari su sostegno:**
 - Precedono i titolari su posto comune che:
 - Stanno **concludendo il TFA sostegno**, oppure
 - Hanno almeno **1 anno di servizio sul sostegno**.

6. Docenti da concorso straordinario bis assunti 2021/22 o 2022/23 a T.D. → T.I. entro 2023/24

- **Domanda provinciale o interprovinciale sempre consentita.**

7. Docenti da concorso straordinario bis assunti 2023/24 a T.D. → T.I. 2024/25

- **Domanda provinciale:** sempre consentita.
- **Interprovinciale:** solo **con deroga** (es. L. 104/92, figli <16 anni, ecc.).

8. Docenti da concorso straordinario bis assunti 2024/25 a T.D. → T.I. 2025/26 (prevista)

- **Domanda provinciale:** consentita, previo **superamento della prova**.
- **Interprovinciale:** solo con **deroga** (es. L. 104/92, figli <16 anni, ecc.), previo **superamento della prova**.
- **Obbligo di comunicare il superamento prova all'UST.**
- **Domanda cartacea (modello MIM).**
- **Trattati in subordine** ai docenti già a T.I. (vedi ALLEGATO 1 CCNI).

9. Docenti da concorso PNRR (art. 13 e 18-bis, DLgs 59/2017) assunti 2024/25 a T.D. in assenza di abilitazione → T.I. 2025/26 (prevista):

- **Domanda provinciale:** consentita, previo **conseguimento dell'abilitazione**.
- **Interprovinciale:** solo con **deroga** (es. L. 104/92, figli <16 anni, ecc.), previo **conseguimento dell'abilitazione**
- **Richiesta abilitazione conseguita nell'anno scolastico 2024/25** e comunicata all'UST **entro il 10 agosto 2025**.

Modalità di presentazione della domanda

- **Docenti a T.I.:** solo su **Istanze OnLine (POLIS)**.
- **Docenti a T.D da GPS/straordinario/concorso PNRR:** tramite **PEC** o altro **strumento previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)** all'UST competente con modello cartaceo ministeriale.

Deroghe che consentono la domanda (anche ai vincolati) e condizioni per l'accoglimento

- **Genitori con figli minori di 16 anni** (il figlio può compiere **16 anni il 31 dicembre** dell'anno di presentazione della domanda)
- **Legge 104/92, art. 21, 33 commi 3, 5, 6:**
 - **disabilità personale + invalidità superiore a 2/3.**
 - **assistenza a familiare disabile**, anche non convivente.
 - **disabilità personale.**
- **Congedo biennale per assistenza familiare (art. 42, DLgs 151/2001).**
- **Coniuge o figlio di mutilato/invalido (L. 118/1971).**
- **Figli di genitori > 65 anni**, anche **non convivente** (il genitore può compiere **65 anni entro il 31 dicembre** dell'anno di presentazione della domanda)

Condizioni essenziali per l'accoglimento

- La **prima preferenza** nel modulo-domanda deve indicare **obbligatoriamente**:
 - Il **codice sintetico del comune o distretto** sub comunale di **residenza del familiare** da ricongiungere o assistere.
 - Possibile anteporre singole **scuole** del comune **o distretto** sub comunale.
- Se nel comune non ci sono scuole richiedibili:
 - Indicare **codice sintetico del comune viciniore** o una **scuola con plesso nel comune** (seguita comunque dal **codice sintetico del comune**).

Casi particolari

- **L. 104/92 – art. 21 e 33, c. 6:**
 - ▶ Prima preferenza = **proprio comune o distretto** sub comunale **di residenza**.
 - Possibile anteporre singole **scuole** del comune **o distretto** sub comunale di residenza.
- Se nel comune non ci sono scuole richiedibili:
 - Indicare **codice sintetico del comune viciniore** a quello di residenza o una **scuola con plesso nel comune** di residenza (seguita comunque dal **codice sintetico del comune**).

Condizione inderogabile

Anche con deroga, la domanda è valida **solo** se:

- Si possiede un **requisito previsto dal CCNI** (art. 2 - utilizzi - o art. 7 – assegnazioni provvisorie).
- La **prima preferenza** coincide con:
 - Il **comune/distretto sub comunale della deroga** (anche preceduto da singole scuole) **e**
 - Il **comune/distretto sub comunale di ricongiungimento**, anche preceduto da singole scuole (condizione per l'accoglimento della domanda di assegnazione provvisoria).

Eccezione – Coniuge militare

- Mobilità annuale **consentita** provinciale o interprovinciale, anche in assenza di deroghe, se:
 - Il coniuge/unione civile è **trasferito d'autorità**
 - **Convivenza** dichiarata.
 - Si deve comunque possedere un **requisito previsto dal CCNI** (art. 7 – assegnazioni provvisorie) e rispettare il vincolo relativo alla prima preferenza da esprimere nel modulo-domanda.

Scelta puntuale e vincolo

- Il vincolo triennale per **scelta puntuale di scuola** nei trasferimenti e nei passaggi **non si applica** alla mobilità annuale.
- Per cui, **chi è vincolato per scelta puntuale di scuola può presentare domanda di utilizzazione o assegnazione provvisoria**, provinciale o interprovinciale, **salvo ulteriori vincoli**.

ASSEGNAZIONE PROVVISORIA REGOLE ESSENZIALI

Motivi ammessi

- **Ricongiungimento a:**
 - Figli o affidati minori (anche non conviventi)
 - Coniuge/unione civile (anche non convivente)
 - Convivente di fatto
 - Genitore (anche non convivente)
 - Parente o affine convivente (es. fratello, nonno ecc.)
 - Soggetto con disabilità in situazione di gravità ai sensi dell'art. 33, commi 3, 5 e 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche se non convivente, a condizione che i docenti abbiano prodotto la documentazione attestante il diritto a fruire, nell'anno scolastico in cui si presenta la domanda di assegnazione provvisoria, dei giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza di cui all'art. 33, comma 3, della L. 104/1992 ovvero del congedo straordinario ai sensi dell'art. 42, comma 5 del decreto legislativo 151/2001.

Il personale è **libero** di scegliere il familiare a cui ricongiungersi (es. al genitore anche se coniugato)

- **Gravi motivi di salute**, con certificazione

Senza uno di questi motivi la domanda non è ammissibile, anche in presenza di **deroga**.

Punteggi principali

| Tipo di esigenza | Punteggio |
|---|-----------|
| A) per ricongiungimento (7): al coniuge o parte dell'unione civile o al convivente di fatto di cui all'art. 1, commi 36 e 37 della legge 76/2016 (1); ai figli minori; ai figli maggiorenni con disabilità in situazione di gravità (1)(2) (art. 3 - comma 3 - legge 104/1992); ai genitori di età superiore ai 65 anni (1)(3); ai minori affidati (1)(6); ai maggiorenni affidati con disabilità in situazione di gravità (art. 3 - comma 3 - legge 104/1992) (1)(6) | Punti 6 |
| B) per ogni figlio o affidato (6) che non abbia compiuto 6 anni di età (4) | Punti 5 |
| C) per ogni figlio o affidato (6) di età superiore ai 6 anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età (4) ovvero per ogni figlio o affidato (6) maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro | Punti 4 |
| D) per la cura e l'assistenza dei figli o affidati (6) con disabilità fisiche, psichiche o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o parte dell'unione civile o convivente di fatto di cui all'art. 1, commi 36 e 37 della legge 76/2016 o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto (5) | Punti 6 |

In caso di parità di precedenze e di punteggio prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica. Per la precedenza di cui al punto IV dell'art. 8 il domicilio dell'assistito, qualora sia in comune o distretto sub comunale differente, è considerato al pari della residenza

Documenti richiesti:

- Certificazioni sanitarie/giudiziarie
- Autodichiarazione di residenza (almeno 3 mesi prima, esclusi figli nati entro 3 mesi dalla domanda)

Espressione preferenze

- **Prima preferenza obbligatoria:** comune/distretto sub comunale del familiare da ricongiungere **oppure** una o più scuole comprese nel comune di ricongiungimento.
- Se mancano scuole: indicare comune viciniore o scuola con plesso nel comune

ATTENZIONE:

- Se si esprimono preferenze in altri comuni, è **obbligatorio precedere con il codice sintetico del comune/distretto sub comunale di ricongiungimento.**
- In mancanza: **preferenze fuori comune annullate.**

Condizione obbligatoria se si fruisce di una deroga: Prima preferenza = comune legato a **deroga e ricongiungimento (i due comuni/distretti sub comunali devono necessariamente coincidere).**

Vincoli territoriali

- Una sola provincia richiedibile.
- **Vietata assegnazione nel comune di titolarità.**
- All'interno dei **distretti sub-comunali di titolarità:** possibile **solo** con **precedenze art. 8 CCNI.**

Numero massimo preferenze

- Infanzia/Primaria: **20**
- Secondaria I/II grado: **15**
- Tipologie: scuole, comuni, distretti, sub-distretti, provincia

Sostegno interprovinciale senza titolo

Consentita a chi è titolare su posto comune se:

- In corso TFA sostegno **oppure**
- Almeno **1 anno di servizio** su sostegno (anche a T.D.)
- Precedenza a chi ha **titolo** (prima si riservano posti ai docenti con specializzazione)
- Obbligo di presentare comunque domanda per la tipologia di posto di attuale titolarità

Assegnazione su altri gradi/CdC

- Possibile **solo se abilitati** (art. 4 CCNI).
- La domanda per **altro grado/posto** è **aggiuntiva**, non sostitutiva (obbligo di presentare comunque domanda per la tipologia di posto di attuale titolarità).
- Non ammessa se **non confermati** nel nuovo grado (Es.: chi è passato da I a II grado **non può** richiedere assegnazione su I grado nello stesso anno).

Trattamento economico

- Se l'assegnazione comporta passaggio con retribuzione superiore, si applica il trattamento **più favorevole**.
- Serve contratto integrativo con l'USR.

UTILIZZAZIONI REGOLE ESSENZIALI

Docenti in esubero provinciale

- Utilizzabili:
 - Su **altra classe di concorso** o su **sostegno** (con titolo o TFA in corso).
 - Anche in **altra provincia**, se persiste l'esubero.
- **T.D. finalizzati al ruolo ma senza sede**: utilizzazione solo **nella provincia di appartenenza**.

Docenti trasferiti d'ufficio o condizionati (soprannumerari)

- **Condizioni**:
 - Trasferiti dal **2015/16 in poi**.
 - Hanno chiesto ogni anno la **scuola di ex titolarità**.
- Utilizzazione solo nella **provincia di titolarità**, salvo esubero.
- **Prima preferenza obbligatoria** = scuola o comune di ex titolarità.

- Se si esprimono preferenze in altri comuni, è **obbligatorio precedere con il codice sintetico del comune/distretto sub comunale di ex titolarità**.
 - In mancanza: **preferenze fuori comune annullate**.
-

Docenti restituiti ai ruoli

- Se **non assegnati a sede** a domanda, possono chiedere utilizzazione.
-

Docenti in esubero che chiedono utilizzazione in altro ruolo/posto

- Anche su **sostegno senza titolo**, se compatibile con esubero.
 - Anche su **progetti educativi** (es. educazione finanziaria nei CPIA).
-

Titolari su posto comune con titolo per sostegno o didattica differenziata

- Possono chiedere utilizzazione su tali posti **solo nello stesso grado di titolarità**.
-

Titolari su posto comune con titolo di lingua (primaria)

- Possono essere utilizzati su posto lingua nella **propria scuola** o in **altra scuola**, se non disponibile.
-

Altri casi ammessi

- Utilizzazione su:
 - **Strutture ospedaliere.**
 - **Istituzioni carcerarie.**
 - **Sedi organico CPIA.**
 - **Idonei a corsi di riconversione o sostegno intensivo:**
 - Possono essere utilizzati su **sostegno** nello stesso grado.
-

ITP in esubero

- Possono chiedere utilizzazione su **altra CdC (Tabella A/B, DPR 19/2016)**, se in possesso del titolo.
 - Se utilizzati su Tabella A → **maggior trattamento economico (CCNL)**.
-

Valutazione punteggi – regole generali

- Tabelle CCNI mobilità 2025/26 – 2027/28 (**Allegato 2**).
- **Scuola di servizio** valuta il punteggio (UAT per esubero).
- Anno in corso **valido** per anzianità e continuità.

Altri criteri

- Residenza familiari: **iscrizione ≥ 3 mesi**.
 - Età figli: riferimento al **31 dicembre**.
 - In caso di **parità**: precede il **docente più anziano**.
 - **Continuità didattica**: 4 punti/anno, anche **senza triennio completo**.
-

ASSEGNAZIONE PROVVISORIA E UTILIZZAZIONE EDUCAZIONE MOTORIA (PRIMARIA)

- Le **assegnazioni e utilizzazioni** su posti di **educazione motoria alla primaria** seguono le **regole generali** del CCNI, con alcune **specificità**:

Equiparazione:

- ▶ Le operazioni da/verso educazione motoria sono trattate come quelle tra **diverse classi di concorso**.

Abilitazione specifica:

- ▶ Possono partecipare **solo i docenti abilitati** tramite **concorso ordinario per educazione motoria**.

Altre richieste:

- ▶ I docenti titolari su educazione motoria **possono richiedere utilizzazione o assegnazione anche su altri posti, se abilitati anche in quelli**.
-

CONTRATTAZIONE DECENTRATA REGIONALE RUOLO E AMBITI DI INTERVENTO

Tramite **contrattazione integrativa decentrata**, è possibile definire:

Criteria aggiuntivi o specifici per:

- **Utilizzo del personale in progetti educativi/sociali di rilievo.**
- **Scambio di cattedre o posti tra coniugi, anche tra province diverse.**

Ambiti territoriali particolari:

La contrattazione può tener conto di **situazioni locali eccezionali**, come:

- **Zone terremotate:** Abruzzo, Marche, Umbria, Emilia-Romagna, Campania.
- **Aree alluvionate:** Emilia-Romagna, Marche.
- **Sismi recenti (2024–25):** area **Flegrea (Campania)**.

PERSONALE EDUCATIVO UTILIZZAZIONI E ASSEGNAZIONI PROVVISORIE

Norme di riferimento

- Si applicano, **per quanto compatibili**, le stesse regole previste per il **personale docente**.

Condizioni generali

- **Nessun vincolo** alla presentazione della domanda, sia **nella stessa provincia** sia **in altra provincia**.

In caso di esubero provinciale

- È possibile richiedere **utilizzazione in altro ruolo o su sostegno**, purché si **posseda il titolo abilitante**.
- Le utilizzazioni seguono l'**ordine delle graduatorie unificate** (art. 4-ter, D.L. 255/2001).

Utilizzazioni su posti da semiconvittualità

- Il personale **soprannumerario** può essere utilizzato in:

- **Istituzioni educative maschili o femminili, anche se di ruolo diverso.**
- **Con priorità per l'istituto di precedente titolarità.**
- Possibile anche presso **altre istituzioni educative**, se previsto.

Precedenza per utilizzazione su sede storica

- Il personale **trasferito d'ufficio come soprannumerario negli ultimi 11 anni**, che abbia richiesto **per 10 anni consecutivi l'istituzione di ex titolarità**, ha **diritto di precedenza** rispetto ad altri aspiranti.

PRECEDENZE

| N. | Categoria / Precedenza | Descrizione e condizioni | Note / Vincoli |
|-----|--|--|---|
| I | Personale con gravi motivi di salute | a) Docenti non vedenti (Legge 120/1991) b) Docenti emodializzati (Legge 270/1982) | Precedenza nelle operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria |
| II | Rientro nella scuola di precedente titolarità | c) Docenti trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata come soprannumerari dal 2015/16, che chiedono rientro nella scuola di precedente titolarità espressa come prima preferenza | Valida solo per utilizzazioni nella stessa provincia; priorità a chi ha stessa tipologia di posto |
| III | Personale con disabilità e cure continuative | d) Disabilità personale art. 21 L.104/92 (invalidità > 2/3) e) Cure continuative per grave patologia f) Disabilità grave art. 33, comma 6 L.104/92 | Precedenza valida solo nella provincia del comune di residenza o del centro di cura specializzato |
| IV | Assistenza a persone con disabilità grave | g) Genitori/tutori di soggetti con disabilità grave h) Coniuge/di fatto/convivente che assiste persona con disabilità grave i) Figli che assistono genitori con disabilità grave l) Genitori con figli piccoli (≤ 6 anni) m) Genitori con figli tra 6 e 16 anni (solo assegnazione interprovinciale) | Necessaria documentazione specifica; precedenza può estendersi a fratelli/sorelle conviventi in casi particolari. Domicilio dell'assistito considerato al pari della residenza; certificazione "rivedibile" ammessa (se supera il 1° settembre) Per adozioni/affidi si calcola dall'ingresso in famiglia Per adozioni/affidi si calcola dall'ingresso in famiglia |

| N. | Categoria / Precedenza | Descrizione e condizioni | Note / Vincoli |
|-----|--|---|---|
| | | m-bis) fratelli e sorelle non conviventi del soggetto con disabilità in situazione di gravità, alle stesse condizioni previste alla precedente lettera g) per i fratelli e le sorelle conviventi del soggetto con disabilità in situazione di gravità | al 3° grado se genitori o coniuge sono mancanti, over 65 o con patologie invalidanti. Domicilio dell'assistito considerato al pari della residenza; certificazione "rivedibile" ammessa (se supera il 1° settembre) |
| | | n) Parenti o affini entro 2°/3° grado | |
| VI | Coniuge di personale militare o equiparato | p) Precedenza per coniuge/convivente di militari o categorie assimilate, trasferito d'autorità o in congedo con domicilio in comune | Valida nella provincia e comune di ubicazione; assegnazione in subordine se mancano posti; possibilità di attività progettuali |
| VII | Personale con cariche pubbliche negli enti locali | q) Precedenza per docenti con incarichi pubblici (es. sindaco, assessore, consigliere) durante mandato, anche Consiglieri di parità | Limitata alla fase delle assegnazioni provvisorie; basata su normative specifiche (Leggi 265/1999, 267/2000, ecc.) |

OBBLIGHI DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA (precedenze III, IV, VI, VII CCNI)

La precedenza viene riconosciuta ai soggetti di cui alle precedenti lettere i), m-bis), n) a condizione che abbiano prodotto la documentazione attestante il diritto a fruire nell'anno scolastico in cui si presenta la domanda di utilizzazione/assegnazione provvisoria, dei giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza di cui all'art. 33, comma 3, della L. 104/1992 ovvero del congedo straordinario ai sensi dell'art. 42, comma 5 del decreto legislativo 151/2001.

Ordine preferenze obbligatorio

1ª preferenza: deve essere il codice sintetico del comune o distretto sub-comunale:

- Di residenza, assistenza o istituto di cura.
- Possibile inserire prima singole scuole del comune o distretto sub-comunale.

Se mancano posti nel comune:

- Indicare un comune viciniore, oppure
- Una scuola di altro comune con plesso nel comune di riferimento.

Errore nell'ordine:

- Comporta la perdita del diritto di precedenza.
 - La domanda sarà comunque valutata senza precedenza.
-

Condizione inderogabile – Prima preferenza coincidente

Se si ha solo una precedenza:

La **prima preferenza deve coincidere esattamente** con:

1. Il comune o distretto sub-comunale legato alla precedenza riconosciuta, e
2. Il comune o distretto di ricongiungimento (condizione per l'accoglimento della domanda di assegnazione provvisoria)

Se si ha precedenza + deroga:

La **prima preferenza deve coincidere esattamente** con tutti i seguenti:

1. Comune/distretto sub-comunale della precedenza (es. familiare assistito)
2. Comune/distretto sub-comunale del ricongiungimento (condizione per l'accoglimento della domanda di assegnazione provvisoria)
3. Comune/distretto sub-comunale legato alla deroga (es. figli <16 anni, 104 personale, ecc.)

SEGUI LA UIL SCUOLA RUA SUI SOCIAL

[Come seguire la Uil Scuola Rua sui social - UILSCUOLA](#)

Tabella riepilogativa - Derghe e condizioni per la mobilità annuale

| Tipologia | Contenuto | Note/Condizioni |
|---|---|--|
| Deroghe che consentono la domanda | <ul style="list-style-type: none"> • Genitori con figli <16 anni • L. 104/92 art. 21, 33 c. 3, 5, 6 • Congedo biennale assistenza familiare • Coniuge o figlio di mutilato/invalido (L. 118/71) • Figli di genitori >65 anni | Anche per vincolati, se sussistono i requisiti per presentare domanda di assegnazione /utilizzo (art. 2 o 7 CCNI) |
| Condizioni per l'accoglimento | <ul style="list-style-type: none"> • Prima preferenza = codice sintetico comune o distretto sub comunale familiare/assistito • Possibile anteporre scuole del comune • Se non ci sono scuole: comune viciniore o scuola con plesso nel comune | Obbligatorio il rispetto della sequenza di preferenza nel modulo-domanda (comunque chiudere con il codice sintetico del comune/distretto sub comunale) |
| Casi particolari L. 104/92 art. 21 e 33 c. 6 (disabilità personale) | <ul style="list-style-type: none"> • Prima preferenza = proprio comune o distretto sub comunale di residenza • Possibile anteporre singole scuole del comune • Se nessuna scuola disponibile: comune viciniore o scuola con plesso nel comune | Vale per domande basate su deroga per disabilità personale |
| Condizione inderogabile | <ul style="list-style-type: none"> • Presenza di requisito previsto dal CCNI (art. 2 o art. 7) • Prima preferenza = comune/distr. della deroga e del ricongiungimento coincidenti | Domanda valida solo se entrambe le condizioni sono soddisfatte |
| Eccezione – Coniuge militare | <ul style="list-style-type: none"> • Mobilità annuale sempre consentita se coniuge/unione civile trasferito d'autorità e convivenza dichiarata | Necessario comunque possedere un requisito CCNI e rispettare la condizione sulla prima preferenza |
| Scelta puntuale e vincolo | <ul style="list-style-type: none"> • Il vincolo triennale per scelta puntuale scuola non si applica alla mobilità annuale | Domanda possibile anche per chi è soggetto al vincolo da trasferimento/passaggio |

Tabella riepilogativa - Partecipazione alla mobilità annuale e condizioni

| Categoria | Condizione di assunzione | Domanda provinciale / interprovinciale | Note / Condizioni particolari |
|--|--|--|--|
| Docenti a TI assunti entro 2022/23 | Tempo indeterminato | Entrambe consentite | Nessuna limitazione |
| Docenti a TI assunti 2023/24 o 2024/25 | Tempo indeterminato | Provinciale: sì Interprovinciale: solo con deroga | Vincoli derogabili (L. 104/92, figli <16 anni, ecc.) |
| Docenti TI con nomina giuridica 2024/25, economica 2025/26 | Tempo indeterminato differito | Provinciale: sì Interprovinciale: solo con deroga | Vincoli derogabili (L. 104/92, figli <16 anni, ecc.) |
| GPS TI entro 2023/24 | TD 2021/22–2022/23 → TI entro 2023/24 | Entrambe consentite | Nessuna limitazione |
| GPS sostegno TI dal 2024/25 (assunti 2023/24) | TD 2023/24 → TI 2024/25 | Solo con deroga per entrambe | Vincoli derogabili (L. 104/92, figli <16 anni, ecc.) |
| GPS sostegno TI dal 2025/26 (assunti 2024/25) | TD 2024/25 → TI 2025/26 | Solo con deroga per entrambe | Vincoli derogabili (L. 104/92, figli <16 anni, ecc.) Previo superamento prova Domanda cartacea |
| GPS (ex-art. 59 DL 73/2021) Con TD ancora in corso | TD pluriennale fino al 2024/25 → TI 2025/26 | Provinciale: sì Interprovinciale: solo con deroga | Previo superamento prova. Domanda cartacea |
| Straordinario bis TI entro 2023/24 | TD 2021/22–2022/23 → TI entro 2023/24 | Entrambe consentite | Nessun vincolo |
| Straordinario bis TI nel 2024/25 | TD 2023/24 → TI 2024/25 | Provinciale: sì Interprovinciale: solo con deroga | Vincoli derogabili (L. 104/92, figli <16 anni, ecc.) |
| Straordinario bis TI nel 2025/26 | TD 2024/25 → TI 2025/26 | Provinciale: sì Interprovinciale: solo con deroga | Vincoli derogabili (L. 104/92, figli <16 anni, ecc.) Previo Superamento prova Domanda cartacea |
| Concorso PNRR TI 2025/26 | TD 2024/25 (senza abilitazione) → TI 2025/26 | Provinciale: sì Interprovinciale: solo con deroga | Vincoli derogabili (L. 104/92, figli <16 anni, ecc.) Previo conseguimento abilitazione Domanda cartacea |